IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO SULL'END OF WASTE DEI ROTTAMI DI VETRO

a cura della dott.ssa Fabia Franco

Il regolamento UE 1179/2012

Nella Gazzetta della Comunità Europea L337 del 11 dicembre 2012 è stato emanato il regolamento UE della Commissione n. 1179 del 10 dicembre 2012 recante "*Criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*".
Il regolamento End of Waste per i rottami di vetro che sarà direttamente applicabile a partire dal prossimo 13 giugno, è stato emanato sulla base dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e costituisce il secondo atto normativo in tal senso, dopo la pubblicazione del regolamento UE 333/2011 relativo ai rottami ferrosi e non ferrosi. L'end of waste è uno strumento per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla Direttiva così come recepito anche dall'art. 184-ter del Testo Unico Ambientale.
La necessità dell'emanazione di regolamenti per l'attuazione concreta della Direttiva nasce in quanto, per cessare la qualifica di rifiuto, devono essere identificati criteri specifici, elaborati sulle condizioni definite appunto dall'articolo 6 della Direttiva; tali condizioni riferibili ai materiali recuperati sono:
a) offrire un utilizzo comune per determinati scopi specifici;
b) avere un mercato o una domanda;
c) soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici cui è destinato e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) non comportare con il suo utilizzo degli impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il regolamento, seguendo l'impronta del precedente 333/2011, è un documento conciso, costituito da soli 6 articoli che coprono 2 pagine, oltre a 2 allegati.
L'**art.1** definisce l'oggetto dell'atto: "*Il presente regolamento stabilisce criteri atti a determinare in quali casi i rottami di vetro destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro attraverso processi di rifusione cessano di essere rifiuti*".
L'**art. 2**, contiene il rimando alle definizioni riportate nella direttiva 2008/98/CE e 7 definizioni applicabili ai fini del regolamento stesso.
L'**art.3** che riporta i criteri pertinenti ai rottami di vetro, costituisce il cuore del regolamento assieme all'allegato I.
I criteri che, congiuntamente, devono essere soddisfatti per la cessazione della qualifica di rifiuto da parte dei rottami di vetro, sono i seguenti:

1. I rottami ottenuti devono soddisfare le condizioni del punto 1 dell'Allegato I, in modo da poter entrare direttamente nel ciclo produttivo:
   (a) I rottami ottenuti devono soddisfare le specifiche stabilite dal cliente, le specifiche settoriali o una norma per uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante rifusione in impianti di produzione del vetro;
   (b) sono definiti i contenuti massimi di componenti non vetrose presenti, come ceramica, roccia, porcellana, tessuto, legno, ecc.;
   (c) i rottami di vetro non devono presentare alcuna caratteristica di pericolo.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

2. I rifiuti utilizzati in entrata alle operazioni di recupero devono soddisfare i criteri del punto 2 dell'Allegato I, ovvero:
   (a) "*Solo i rifiuti recuperabili dalla raccolta del vetro per imballaggio, del vetro piano o del vasellame privo di piombo possono essere utilizzati in questo tipo di operazione. I rottami di vetro provenienti dalla raccolta di materiale riciclabile possono involontariamente contenere piccole quantità di altri tipi di vetro*";
   (b) sono invece esclusi i rifiuti che contengono vetro provenienti da rifiuti solidi urbani indifferenziati o da rifiuti di strutture sanitarie, e i rifiuti pericolosi.
3. i metodi di trattamento attuati per il recupero soddisfano le condizioni del punto 3 dell'allegato I, ovvero:
   (a) i rifiuti contenti vetro devono essere raccolti, separati, trasformati e quindi tenuti "permanentemente" divisi dalle altre tipologie di rifiuto;
   (b) tutti i trattamenti (frantumazione, cernita, separazione o pulizia) previsti per un uso diretto mediante rifusione devono essere completati.
4. il produttore ha rispettato i requisiti degli artt. 4 e 5 del regolamento;
5. i rottami di vetro così recuperati sono destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro **mediante processi di rifusione**.

Il rifiuto, anche nel caso in cui soddisfi tutti i requisiti più sopra riportati, termina la sua qualifica solo all'atto della cessione dal produttore a un altro detentore.
La spiegazione della limitazione dei rifiuti di vetro destinati alla rifusione è riconducibile ai seguenti motivi:

(a) Oltre il 90% del mercato del riciclo dei rottami di vetro in Europa, trova applicazioni nella rifusione;
(b) La valutazione del ciclo di vita indica che la rifusione costituisce il processo a maggiore risparmio energetico rispetto a processi diversi;
(c) Inoltre le applicazioni diverse dalla rifusione richiederebbero ulteriori criteri sia di natura tecnica che qualitativa complicando il quadro applicativo.

L'**art. 4** è relativo alla dichiarazione di conformità rilasciata dal soggetto che ha effettuato le operazioni di recupero e trattamento. Tale dichiarazione, che deve essere conforme all'Allegato II del regolamento, deve riportare, tra l'altro, le specifiche tecniche e settoriali di riferimento, l'identificazione della partita di materiale e la quantità, oltre a una serie di altre informazioni. La dichiarazione può essere rilasciata anche in formato elettronico, deve essere conservata per un periodo di 12 mesi dalla redazione e messa a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
L'**art. 5** richiede al soggetto che effettua le operazioni di recupero l'implementazione di un sistema di gestione conforme ai requisiti riportati, attestato da un Organismo terzo e indipendente, così come era previsto per l'end of waste dei rottami ferrosi e non ferrosi. L'attestazione, una volta rilasciata, comporta un accertamento sul mantenimento del sistema, effettuato con cadenza triennale. Elemento di novità rispetto all'articolato del regolamento UE 333/2011 è costituito dal requisito, per i soggetti attestanti al sistema, del possesso di competenze specifiche nei seguenti settori:

- Codice NACE 38 (Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali); oppure
- Codice NACE 23.1 (Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il contesto di riferimento

L'industria del vetro in Europa è molto diversificata e copre un'ampia varietà di produzioni.
Gli imballaggi in vetro costituiscono il 60% circa delle produzione dell'industria del vetro; ulteriori tipologie sono costituite da:

(a) vetro piano (circa il 25%), impiegato nell'industria automobilistica e nell'edilizia (incluso il vetro utilizzato per i pannelli solari);
(b) lana minerale per isolamento (circa il 10%).
(c) vetro domestico - vasellame (circa il 4%),
(d) vetro speciale (< 3%) una categoria che copre un'ampia varietà di vetro, come il vetro ottico, materiale in vetro da laboratorio, vetro ceramico, ecc.
(e) circa il 2% di fibre di vetro utilizzate principalmente come rinforzo in polimeri di materiali diversi;

I rifiuti dei prodotti del vetro si possono distinguere in:

- Rottami di vetro interni: sono i rottami in vetro costituiti da prodotti difettosi, rigettati dai processi di controllo qualità, durante la produzione industriale, di fatto questi materiali sono immediatamente riassorbiti dai rispetti processi industriali come materie prime, i rottami di vetro interni non possono essere considerati rifiuti.
- Rottami di vetri esterni: si tratta di rifiuti di vetr che sono raccolti e riprocessati con l'obiettivo del riciclaggio e sono di due tipi:
    i. Rottami in vetro pre-consumo: generati in fase industriale che diventano rifiuti senza raggiungere il mercato dei consumatori, tale porzione costituisce in Europa circa il 25% dei rottami di vetro;
    ii. Rottami in vetro post-consumo: originati dall'utilizzo di prodotti che hanno raggiunto il mercato.

Co.Re.Ve. è il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale; istituito nel 1997, opera all'interno del sistema CO.NA.I. (Consorzio Nazionale Imballaggi).
Il ciclo di recupero viene svolto secondo le seguenti modalità:

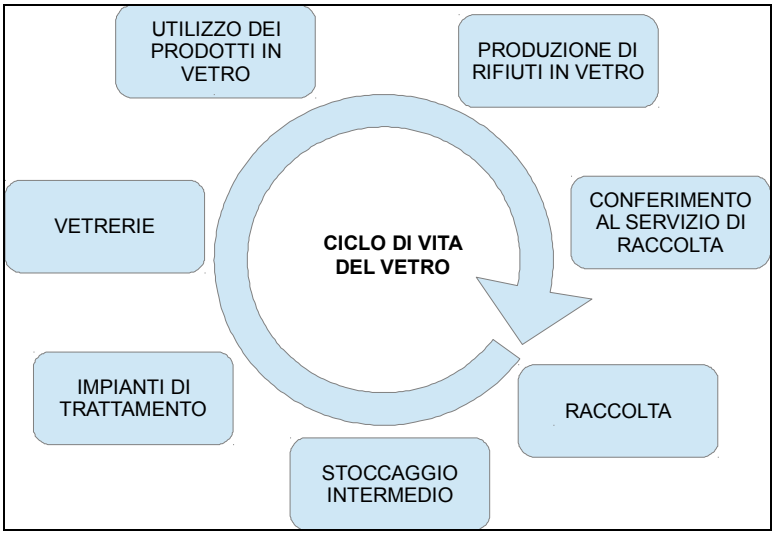

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Lo stoccaggio intermedio si rende necessario nel caso in cui i centri di raccolta siano distanti dai centri di valorizzazione, ottimizzando così i trasporti.
Nel corso del 2011 il recupero del vetro in Italia ha quasi toccato i due milioni di tonnellate, con una stima del recupero del 70% circa dei prodotti di imballaggio in vetro immessi sul mercato.

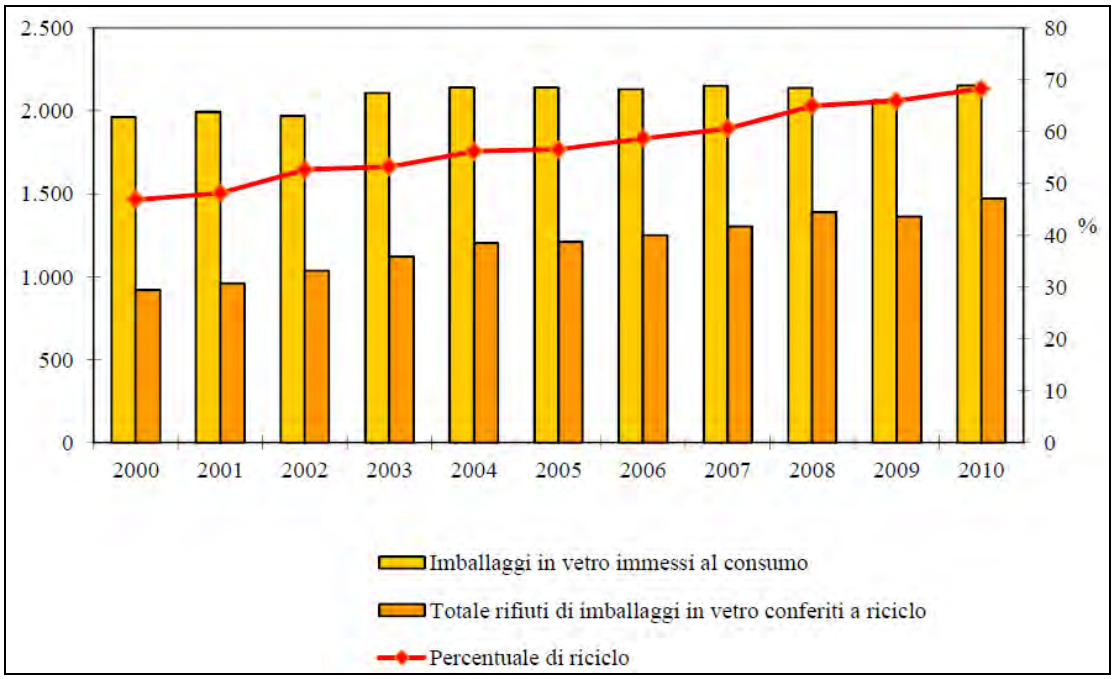

Immesso al consumo e riciclaggio degli imballaggi in vetro (1.000*tonnellate),anni 2000–2010
[Fonte: Rapporto Rifiuti Urbani 2012, ISPRA]

In Italia i centri di recupero appartenti al Consorzio Co.Re.Ve. sono 25, così distribuiti:

- 5 in Lombardia;
- 4 in Veneto;
- 2 in Liguria;
- 2 in Emilia – Romagna;
- 2 in Toscana,
- 1 nelle Marche;
- 1 in Umbria;
- 2 in Lazio;
- 3 in Campania,
- 2 in Puglia,
- 1 in Sicilia.

[Fonte: sito web Co.Re.Ve.]

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi alle piattaforme di trattamento e delle aziende vetraie del circuito Co.Re.Ve., (anno di riferimento 2010):

	Piattaforme		**Industrie vetraie**
	Numero	**Quantità trattate (ton)**	**Numero**
Nord Italia	11	965.720	19
Centro Italia	3	143.852	5
Sud Italia	5	70.206	5
TOTALI	19	1.179.778	29

[Fonte: Rapporto Rifiuti Urbani 2012, ISPRA]

Per le Industrie Vetraie, l'utilizzo di rottami di vetro consente importanti risparmi energetici in quanto la temperatura di fusione è inferiore a quella della materia prima (silicio); tuttavia è necessario recuperare materiali di alta qualità in quanto, diversamente, in seguito alla presenza di corpi estranei, possono verificarsi dei problemi alle produzioni, come nel caso dei contaminanti metallici che possono danneggiare le strutture delle fornaci.
Va rilevato che, oltre al settore vetrario che rimane il naturale sbocco per il riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro (98%), si stanno sviluppando tecnologie di riutilizzo degli scarti di selezione per la produzione di nuovi materiali alternativi nel settore ceramico ed edile.

Fabia Franco

Pubblicato il 25 gennaio 2013

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)